

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3370

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LETTIERI, NICOLAZZI, DE ZAN, LEONE RAFFAELE, FUSARO, MIOTTI CARLI AMALIA, DE MITA, PITZALIS, SAVIO EMANUELA, REALE GIUSEPPE, PALA, DI GIANNANTONIO, IMPERIALE, DALL'ARMELLINA, MARCHIANI, MENGOZZI, CATTANEO PETRINI GIANNINA, BOTTARI, MANCINI ANTONIO, CERVONE, DEL CASTILLO, MARTINI MARIA ELETTA, CAIAZZA, BELCI

Presentata il 21 luglio 1966

Passaggio nel ruolo *B*) degli insegnanti tecnico-pratici, degli insegnanti di dattilografia e degli insegnanti di stenografia in servizio negli istituti tecnici e professionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La revisione del trattamento economico e di carriera degli insegnanti tecnico-pratici di ruolo degli istituti tecnici e professionali e degli insegnanti di dattilografia e di stenografia negli istituti tecnici e commerciali, di qualsiasi indirizzo e degli istituti professionali, nei quali la disciplina sia prevista dagli attuali o futuri piani di studio, non può essere ulteriormente differita.

Le vigenti disposizioni prevedono, per il personale insegnante in questione, un trattamento economico ed uno sviluppo di carriera troppo inadeguato rispetto alla onerosa e delicata funzione svolta. In particolare, relativamente alle due categorie, per le quali si propone il miglioramento economico e di carriera, si riportano gli elementi di diritto e di fatto sufficienti a sostenere la necessità, l'opportunità e la piena legittimità della proposta.

Insegnanti tecnico-pratici.

Con il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1277, i capi officina, i tecnici agrari e gli assistenti degli istituti di istruzione tecnica, hanno as-

sunto la qualifica di insegnanti tecnico-pratici, ed hanno sempre svolto, come continuano a svolgere, una funzione specificatamente didattica, non certo difforme o di minore impegno rispetto a quella da docenti di altre discipline, i quali hanno conseguito l'accesso alla carriera di ruolo *B* non sulla base di una laurea, ma di un diploma di istituto medio di secondo grado. I diplomati degli istituti d'arte svolgono l'insegnamento del disegno nei licei scientifici, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici per geometri, negli istituti tecnici femminili e di educazione artistica nelle scuole medie; le diplomate dei soppressi magisteri professionali per la donna (due anni di scuola professionale femminile e 2 anni di magistero professionale) svolgono l'insegnamento delle applicazioni tecniche femminili nella scuola media; i diplomati dei Conservatori di musica svolgono l'insegnamento della musica e del canto negli istituti magistrali; i diplomati degli istituti medi di secondo grado, sia pure a seguito di speciali corsi o della regolare frequenza degli istituti I.S.E.F., svolgono l'insegnamento della educazione fisica; i diplomati degli istituti tecnico industriali ed agrari svolgono l'insegnamento delle ap-

plicazioni tecnico maschili nella Scuola Media.

Ora, questi ultimi, se utilizzati nella citata disciplina (applicazioni tecniche) vengono retribuiti con gli assegni del ruolo *B*, se, per contro, vengono utilizzati come insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici e professionali, la loro retribuzione ed il conseguente sviluppo di carriera, trova attuazione con l'ex coefficiente 220 (assegni di ruolo *C*).

Questa sola circostanza dovrebbe essere sufficiente, di per se stessa, a dimostrare la piena fondatezza della proposta, a meno che non si voglia sostenere che la funzione di un insegnante tecnico-pratico di un istituto tecnico industriale, agrario o professionale con funzione didattica — ormai costantemente riconosciuta ed apprezzata sotto ogni profilo — sia inferiore a quella di un insegnante di applicazioni tecniche, o di disegno, o di educazione musicale in una scuola media.

Insegnanti di dattilografia e stenografia.

A parte le difficoltà procedurali per l'accesso alla carriera di ruolo (o non di ruolo) consistente nel superamento di un esame di abilitazione e di concorso, entrambi gli insegnamenti sono a carattere eminentemente tecnico: l'insegnamento delle due discipline

comporta lo svolgimento dei programmi in complessi sistemi per la stenografia ed in ancora più complessi meccanismi per la dattilografia. Attualmente la gran parte dei docenti non viene più utilizzata, come in precedenza, nelle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale o alberghiero e nelle scuole tecniche commerciali, i cui piani di studi prevedano nozioni elementari, sia per la prima che per la seconda disciplina in istituti tecnici e professionali. In questi istituti la dattilografia e la stenografia, rappresentano il mezzo per porre in atto il bagaglio di tutte le altre cognizioni culturali (tecniche, scientifiche e linguistiche) di cui debbono essere provvisti, ai fini del conseguimento del diploma, i giovani provenienti dai due ordini di istituti. Da ciò trae origine la prospettata, inderogabile necessità di porre, mediante un adeguato provvedimento legislativo, il personale docente di ruolo e non di ruolo, nelle migliori condizioni, economiche e giuridiche, per intraprendere o continuare la carriera nelle due discipline, con il riconoscimento del pieno diritto di inquadramento nel ruolo *B*. Sul piano comparativo debbono ritenersi vevoli le considerazioni espresse nella trattazione sugli insegnanti tecnico-pratici. Per quanto sopra esposto si chiede l'approvazione della seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo degli istituti tecnici e professionali e gli insegnanti di dattilografia e di stenografia degli Istituti tecnici commerciali e degli istituti professionali sono iscritti nel ruolo *B* e svolgono la loro carriera secondo la progressione economica prevista nella tabella *B*) (professori di ruolo *B*), annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Il personale insegnante non di ruolo, descritto nel precedente comma, se in servizio negli istituti tecnici e professionali, dovrà essere retribuito a norma del disposto dell'articolo 1 del decreto-legge giugno 1946, n. 539, modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

ART. 2.

All'onere di lire 20.000.000 per l'anno finanziario 1966 si provvede con una corrispondente quota del maggior gettito derivante dall'applicazione del decreto legge 14 dicembre 1965, n. 1334, concernente l'importazione di banane fresche.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.